

## Foglio informativo relativo ai Depositi a risparmio

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### ViViBanca S.p.A.

Via Giolitti, 15 - 10123 Torino - tel. 011.19781000

Sede Secondaria: Viale Wagner, 8 - 84131 Salerno

Fax 011.19698000 sito web [www.vivibanca.it](http://www.vivibanca.it) e-mail: [info@vivibanca.it](mailto:info@vivibanca.it)

Cap. Soc.: € 33.812.962,00 - Iscr. Reg. Imprese Torino Cod. Fisc. e P. Iva 04255700652

Iscritta con il N. 5647 all'Albo delle Banche - Codice ABI 05030

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

### CHE COS'È IL DEPOSITO A RISPARMIO

Con il deposito a risparmio il cliente consegna alla Banca somme di denaro perchè quest'ultima le custodisca. La Banca si obbliga a restituire le somme al cliente:

- a semplice richiesta del cliente stesso, nel caso di **deposito libero**;
- alla scadenza del termine pattuito, nel caso di **deposito vincolato**.

Al deposito a risparmio è collegato un **libretto** che può essere nominativo o al portatore. Il libretto deve essere presentato ad ogni operazione: su di esso vengono annotati i versamenti ed i prelievi effettuati.

I titolari dei diritti derivanti dal **libretto nominativo** sono le persone fisiche o giuridiche a cui è intestato il libretto. Le operazioni possono essere effettuate solo dall'intestatario o da chi sia stato da questi espressamente delegato.

Il titolare dei diritti derivanti dal **libretto al portatore** è il possessore del medesimo, anche se questo porta l'indicazione di un soggetto diverso. Qualunque possessore del libretto può effettuare operazioni sul libretto.

**Il saldo dei libretti al portatore non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro.**

Tra i **principali rischi** vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto;
- utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da parte di persona che appare legittimo titolare del libretto. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto;
- rischio di controparte e cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente, in tutto o in parte, le disponibilità risultanti dal deposito. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi", che assicura a ciascun cliente una copertura fino a 100.000,00 euro. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

VOCI DI COSTO		
INTERESSI SOMME DEPOSITATE	Tasso creditore annuo nominale al lordo della ritenuta fiscale (attualmente 26%)	0,05%
	Tasso creditore effettivo annuo al lordo della ritenuta fiscale (attualmente 26%)	0,05%
SPESE	Spesa tenuta libretto	Euro 10,00
	Spese singola operazione	Euro 0,50
	Spesa rinnovo libretto	Euro 0,00
	Spesa estinzione libretto	Euro 0,00
	Spese per invio comunicazioni postali	Euro 1,50
	Spese per ammortamento libretto	Euro 30,00
	Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni).
VALUTE SOMME VERSATE	Contanti/assegni circolari stessa banca	0 gg. lavorativi
	Assegni bancari stessa filiale	0 gg. lavorativi
	Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia	1 gg. lavorativi
	Assegni bancari altri istituti	3 gg. lavorativi
	Vaglia e assegni postali	3 gg. lavorativi

## ALTRE SPESE

Imposta di bollo per Libretti intestati a persone fisiche	€ 34,20 annui con esenzione per i soggetti che, nel periodo cui fanno riferimento le competenze, abbiano (considerati tutti i rapporti di conto corrente e di libretti di risparmio) una giacenza media non superiore a € 5.000,00. Se il periodo rendicontato è inferiore all'anno l'imposta è dovuta in ragione dei giorni di effettiva durata del rapporto.
Imposta di bollo per Libretti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche	€ 100,00. Se il periodo rendicontato è inferiore all'anno l'imposta è dovuta in ragione dei giorni di effettiva durata del rapporto.

2

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La chiusura del rapporto avviene entro 2 giorni lavorativi dalla definizione di eventuali partite in corso a credito (ad esempio: versamenti assegni non disponibili).

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (**ViViBanca S.p.A - Ufficio Reclami – Via Giolitti, 15 10123 – Torino Telefono: 011 19781060 - fax: 011 1969809 – indirizzo mail: [reclami@vivibanca.it](mailto:reclami@vivibanca.it), [vivibanca.reclami@pec.it](mailto:vivibanca.reclami@pec.it)), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.**

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.

- **Conciliatore Bancario Finanziario.** Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) oppure chiedere all'intermediario.
- **Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)** [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it). In data 9 gennaio 2017 è stato attivato l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016 e del cui funzionamento la Banca fornisce informazioni sul proprio sito web. Il reclamante può rivolgersi a tale soggetto per le controversie con l'intermediario relative alla violazione da parte di questo degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi sopra indicati e quelli che non hanno natura patrimoniale. L'ACF promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze. Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:
  - a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
  - b) è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni. Il ricorso all'ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'ACF, entro un anno da tale data. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

## LEGENDA

<b>Capitalizzazione degli interessi</b>	Una volta accreditati e addebitati sul libretto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.
<b>Spesa tenuta libretto</b>	Spese fisse per la gestione del libretto.
<b>Spesa singola operazione</b>	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione.
<b>Spese per ammortamento libretto</b>	Spese previste per pratica da istruire in caso di furto o smarrimento.
<b>Tasso creditore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul libretto, al netto delle ritenute fiscali.
<b>Tasso creditore annuo effettivo</b>	È il tasso creditore annuo comprensivo della capitalizzazione degli interessi.
<b>Valute somme versate</b>	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.